



EMERGENZE CENTRO ITALIA

PROPOSTE DEI SINDACI DI ABRUZZO LAZIO MARCHE E UMBRIA

DOCUMENTO DI LAVORO INCONTRO SOTTOSEGRETARIO MARIA ELENA BOSCHI

01/02/2017

Gli eventi sismici, e da ultimo atmosferici, che stanno affliggendo ormai da mesi il nostro paese hanno determinato una situazione straordinaria e difficile, soprattutto sulle aree appenniniche, mentre le comunità sono alle prese ogni giorno con gravi e drammatiche questioni che attengono alla gestione in emergenza del territorio dove i Sindaci sono chiamati a far fronte alle mille emergenze con un'immensa mole di lavoro straordinaria che con il passare delle settimane non accenna a diminuire.

Sovraesposizione dei Sindaci

I Sindaci rispondono direttamente ai propri cittadini e sono abituati ad assumersi le responsabilità per risolvere piccoli e grandi problemi della comunità, anche in occasioni drammatiche come quelle a cui stiamo assistendo in questi mesi. Questo perché il Sindaco è il *Primus* della comunità e il suo ruolo è denso di valore civico perché legato anche alla tutela della vita dei cittadini. La materia di protezione civile è proprio tesa alla protezione della vita dei cittadini e in tal senso occorre una equa ripartizione di compiti e risorse sull'intera filiera delle responsabilità. Oggi appare sempre più evidente come i Sindaci sono i terminali di un'infinita serie di disarticolate catene di comando, mentre sarebbe assolutamente necessario, specie per i piccoli centri, prevedere sedi territoriali ove confrontarsi ed assumere le determinazioni necessarie, insieme a tutte le componenti dello Stato, per fronteggiare le emergenze ovvero di disporre di strutture tecniche di supporto nel gestire le situazioni emergenziali complesse e nell'assumere le decisioni delicate relative alla sicurezza dei cittadini.

Riordino normativo

Il riordino delle norme di Protezione civile rappresenta un'opportunità da cogliere, per rivedere – fermo restando l'impianto della legge 225/1992 nelle norme quadro vigenti – la logica di una Protezione Civile concepita principalmente come struttura operativa e di soccorso, per rafforzare tutti gli elementi che portino a disporre di un "servizio" nazionale, regionale e locale, nell'ambito del quale svolgere un'azione di coordinamento necessaria ad organizzare le varie forze che concorrono alle attività di emergenza, sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità e concorso.

La riforma del Titolo V della Costituzione si basa sulla sussidiarietà come visione integrata che parta dal basso nella allocazione delle funzioni, ma anche adeguatezza, come capacità effettiva di potere gestire una determinata funzione, e di prossimità e concorso fra le diverse istituzioni coinvolte nelle emergenze.

Occorre ridefinire la certezza delle competenze quella che a tutti gli effetti può considerarsi la "*filiera dell'emergenza*", dove è tuttora assai complesso il contesto di riferimento. Sono numerosi i casi di poca chiarezza nelle funzioni e nei ruoli da attribuirsi alle varie componenti, gravate da momenti difficoltosi per la finanza pubblica. Nel sistema, ad esempio, non è ancora chiaro chi e quando, al verificarsi di un evento calamitoso, debba stabilire che questo sia riferibile al livello sovra comunale (e quindi gli eventi di tipo "b") – quelli che per la loro natura ed estensione chiamano direttamente in causa le responsabilità di prefetti, di presidenti delle regioni oltre che degli stessi bilanci delle Regioni. Mentre per la conta dei danni è comunque possibile anche avviare un approfondimento nei giorni successivi all'evento, non può essere indefinita la filiera di coordinamento e di responsabilità durante l'emergenza in occasione di eventi di tipo b) con il rischio di ulteriori profili di esposizione delle autorità comunali, che rimangano sole ad affrontarli.

Occorrono risorse per la prevenzione e la preparazione all'emergenze.

Basta con le attività di protezione civile a costo zero.

In base alle norme vigenti il comune deve approvare e aggiornare il piano di emergenza e provvedere alla sua verifica e aggiornamento periodico senza però far derivare da queste attività maggiori oneri per la finanza pubblica.

A saldi invariati un Comune dovrebbe predisporre e attuare un piano neve, un piano tsunami, un piano rischio dighe, un piano per il rischio idraulico ed idrogeologico, fronteggiare le frane e prevenire gli allagamenti, pianificare ogni possibile evento a seguito della conoscenza dei rischi del proprio territorio, con conseguenti attività di prevenzione, programmazione, preparazione all'emergenza. Stanti i vincoli di spesa e quelli per le assunzioni, sempre a saldi invariati, ogni comune anche il più piccolo, dovrebbe disporre di

un responsabile, dirigente o meno, per il servizio di protezione civile.

Le competenze di ogni singolo comune sono cresciute oltremodo se è vero che i Comuni e i Sindaci dal 1992 ad oggi sono stati progressivamente gravati oltre alla pianificazione dell'emergenza anche della comunicazione dei rischi ai cittadini, dalle attività di prevenzione dei rischi alle attività di ricostruzione, coordinando al contempo anche i soccorsi urgenti in favore delle vittime della calamità.

Con i tagli operati agli enti di area vasta, alle province, si aggiungono inoltre anche le problematiche inerenti la viabilità, anche extraurbana e le scuole di ogni ordine e grado.

A questo contesto di restrizioni finanziarie, che vanno di pari passo con le responsabilità dei Sindaci sempre esposti in prima persona e che rispondono alla fine per ogni eventuale omissione o eccesso di zelo davanti alla giustizia sia civile che penale, fa da sfondo un complicatissimo quadro di competenze non chiare tra chi deve fare cosa e quando bisogna farlo.

Il caso delle competenze e responsabilità in materia di dissesto idrogeologico è emblematico: la struttura di missione **#Italiasicura** ha accertato tale situazione e poi proposto una filiera di coordinamento speciale dove oggi sono individuati i Presidenti delle regioni quali commissari che assumono le diverse competenze e funzioni al fine di poter operare – in prevenzione – per migliorare ed attuare gli interventi di mitigazione del rischio frane e allagamenti.

ESEMPIO 1 - Allertamento Meteo e intensità degli eventi

Si possono portare degli esempi. L'allertamento Meteo: sono stati necessari 15 anni solo per dotarsi a livello nazionale di una classificazione uniforme dei livelli di allerta. Fino al febbraio 2016, la regione Liguria disponeva di 2 livelli di allerta (0-1-2) mentre la confinante regione Piemonte di 4 livelli di allerta(0-1-2-3-4) per condizioni atmosferiche avverse. Ogni regione aveva disciplinato per se, con il risultato di una mappa a livello nazionale disomogenea e con procedure frammentate e non efficaci.

Le attuali indicazioni operative sull'allertamento meteo emanate dal Dipartimento Nazionale della protezione civile prevedono anche un protocollo operativo con 4 livelli di allerta: verde, giallo, arancione e rosso. Ma se l'allerta gialla è considerata come quella arancione, tale da far scattare le medesime fasi operative, e in un anno solare si possono verificare anche oltre 150 emanazioni di avvisi con livello giallo, non è difficile comprendere la richiesta dei sindaci: diffondere direttamente alla popolazione gli allerta e trasmettere ai sindaci solo gli avvisi condizioni meteo avverse arancioni e rossi.

ESEMPIO 2 - L'intensità degli eventi e l'estensione dei fenomeni

La legge di protezione civile, la n. 225 del '92, nella parte in cui classifica gli eventi in tre categorie, la prima "a)", quelli che possono essere fronteggiati da una singola amministrazione di livello locale ed è riferita certamente alla competenza dei Sindaci. La terza – la "c)" comprende le calamità eccezionali da fronteggiate con mezzi e poteri straordinari e quindi di livello nazionale riferita certamente al presidente del Consiglio dei Ministri e con dichiarazione di Stato di emergenza. Nel mezzo, la lettera "b)", che recita *"eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria"*. Ma non è ancora chiarito quali siano i più enti chiamati a gestire questa tipologia di eventi e chi e come si attivino. Le regioni – che hanno competenza legislativa concorrente – legiferano e interpretano in modo diverso tra loro. Non esiste un quadro omogeneo: 7 regioni intendono – con profili e criticità differenti – l'attivazione del livello regionale con adozione in alcuni casi di ordinanze del presidente della regione nonché con l'attivazione di fondi di emergenza di livello regionale. Non c'è una procedura omogenea né una filiera ordinata di interventi, si pensi solo alla componente statale sempre coordinata dai prefetti nei centri coordinamento dei soccorsi CCS presso le prefetture. Le restanti 14 regioni non hanno invece legiferato in materia di eventi di tipo b) con buona pace dei comuni ma anche delle prefetture.

Non è questo il momento delle polemiche ma quello delle proposte, perché dalle esperienze, anche quelle meno positive, ci si possa dare un metodo di lavoro. Riteniamo si debba iniziare da:

- **Omogeneità**, un **linguaggio comune in tutte le regioni d'Italia** (Forte coordinamento e indirizzi unitari del Dipartimento nazionale della protezione civile)
- **Chiarezza, norme snelle e facilmente comprensibili**, specie in emergenza e **chiarezza anche nei compiti**, chi fa cosa e quando.
- **Adeguatezza**, senza risorse non si portano a casa risultati e sulla protezione civile non si scherza. I Comuni devono poter disporre di risorse adeguate per pianificare e gestire l'emergenza e capacità di spesa.
- **Associazionismo**, le province o enti di area vasta a supporto e in sinergia con le attività dei comuni, specie i più piccoli non devono essere lasciati soli nella gestione delle emergenze.
- **Partecipazione e condivisione**, sull'attività di programmazione e prevenzione della Protezione civile è necessario un maggiore coinvolgimento dei Sindaci, sui quali non possono essere scaricate responsabilità altrui. Per evitare questo è necessario decidere insieme chi fa cosa attraverso l'attivazione di comitati paritetici a livello di ogni singola prefettura così come a livello nazionale.

PRIME PROPOSTE

Ulteriore snellimento delle procedure sisma 2016 (decreto legge sisma febbraio)

Il decreto legge annunciato dal Governo per accelerare le procedure di emergenza e la ricostruzione deve poter tenere conto dell'enorme gravame normativo e di competenze per le quali si richiede un ulteriore snellimento al fine di velocizzare le procedure con l'immediata convocazione di un confronto con le strutture commissariali attivate, con gli uffici per la ricostruzione, al fine di individuare tutte le misure utili a superare i blocchi e le inefficienze tra i quali si segnalano quali urgenze:

- **demolizioni**, con la necessità di prevedere procedure ad hoc nel caso di demolizioni al fine di assicurare la incolumità pubblica attraverso deroghe per adottare decisioni esecutive;
- **moduli provvisori**, individuazione delle aree attraverso conferenze dei servizi con eventuali ripermetrazioni delle pianificazioni territoriali;
- **mosaico delle competenze**, riordino delle competenze e snellimento delle disposizioni in relazione alla gravità degli eventi e alla mole di attività amministrative connesse (utile anche in ordinario)

Indice di vulnerabilità

La Protezione civile non è solo risposta alle emergenze, ma ha anche come compito fondamentale la prevenzione e in questo campo occorre assumere responsabilità attraverso una condivisione nelle decisioni.

Non è coerente rimettere unicamente alla decisione e responsabilità dei Sindaci le valutazioni circa la possibilità di mantenere in esercizio edifici scolastici e edifici pubblici, indirizzo già espresso nella circolare del Dipartimento della Protezione Civile n. 83283 del 4.11.2010, nella quale si afferma che le decisioni da adottare devono essere calibrate su non meglio specificati parametri e che, evitando, *ove possibile*, provvedimenti di chiusura di edifici che comportino gravi disagi sociali.

Con riferimento alle recenti valutazioni della Commissione Nazionale per la prevenzione e previsione dei Grandi Rischi, nonché alle indicazioni pervenute, per tramite il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, in merito alla vulnerabilità degli edifici pubblici e alla loro verifica, appare oltremodo necessario poter **disporre di apposite linee guida**, come nel caso degli studi di microzonazione sismica o delle analisi della CLE definite dall'apposita Commissione Tecnica presso il Dipartimento della Protezione Civile, cui partecipano tutte le massime competenze tecniche e del mondo scientifico, con lo scopo di svolgere la necessaria

attività di supporto e, se del caso, individuando le ulteriori priorità, anche in termini di mezzi ed interventi urgenti, volti alla prevenzione sul territorio.

E' necessario, altresì, che le Linee guida **indichino criteri e modalità perché la valutazione della vulnerabilità avvenga con indici e standard di riferimento**, al fine di evitare valutazioni tra loro non coerenti o che, proprio per la mancanza di riferimenti, non sono in grado di dare certezza in un ambito che, invece, la richiede.

Le decisioni conseguenti alla valutazione della vulnerabilità andranno assunte congiuntamente dalle diverse componenti dello stato, regioni, provincia, prefettura e comuni, nella sede di livello provinciale (conferenza istituzionale) che dovrà individuare anche gli interventi conseguenti e le immediate soluzioni alternative alla eventuale chiusura degli edifici pubblici.

La obbligatorietà delle verifiche sancita dalla OPCM 3274/2003 entro il termine del 31 marzo 2013, ha imposto ingenti investimenti da parte dei comuni e non tutti, soprattutto quelli più piccoli, hanno avuto la possibilità, anche per la carenza di fondi, di effettuare le verifiche su tutti gli edifici. I comuni chiedono **l'istituzione di fondi per rimborsare le spese già sostenute e per far sì che gli edifici scolastici non ancora verificati per carenza di risorse**, possano essere oggetto di approfondite indagini in tempi certi e celeri.

Fondi per emergenza maltempo gennaio 2017

Si rende necessario prevedere la copertura degli oneri finanziari necessari a fronteggiare l'eccezionale ondata di precipitazioni anche di carattere nevoso che hanno colpito nella prima decade del mese di gennaio 2017 le regioni centro-meridionali, con conseguente dispiego di mezzi e risorse da parte dei Comuni interessati per assicurare la sicurezza dei cittadini, spese che impattano in molti casi sui bilanci in modo significativo, e che possono determinare difficoltà nel rispetto del saldo finanziario.

Un analogo intervento fu previsto nel 2012, stante la disponibilità non sempre riscontrata nei capitoli di bilancio delle regioni di risorse adeguate a garantire il ristoro dei costi.

Le abbondantissime nevicate hanno determinato l'attivazione, unitamente ai C.O.C., di piani neve straordinari per garantire la sicurezza delle popolazioni interessate attraverso la rimozione delle enormi quantità di neve caduta. Ciò ha richiesto, ove possibile, anche in considerazione della eccezionalità dell'evento atmosferico, l'attivazione di mezzi (risorse umane e materiali) straordinarie che i bilanci comunali non sono e non saranno in grado di sostenere. Molti operatori privati coinvolti nelle azioni di emergenza ancora attendono il pagamento della prestazione svolta. Ciò rende difficile trovare la loro collaborazione di fronte a nuove emergenze.

Va, in prospettiva futura, garantita la possibilità di agire senza formalità con uno

snellimento di procedure e conferimento di poteri direttamente ai sindaci.

Dissesto idrogeologico e fondi per la rete stradale

Purtroppo anche gli eventi meteorologici hanno determinato non pochi danni al patrimonio pubblico, soprattutto alla rete stradale che ha subito gravi danneggiamenti. Tali danni, per altro, possono addirittura costituire causa di aggravamento di situazioni di dissesto idrogeologico che si registrano in numerose aree della regione.

Vanno immediatamente previsti fondi straordinari per fare fronte a questa specifica emergenza, oltre ad assicurare capacità di spesa ove disponibili le risorse. Occorre in tempi brevi mettere in sicurezza e rendere fruibili vaste aree interne regionali, per evitare l'accentuarsi dei fenomeni di spopolamento che porterebbero, in pochi anni, all'abbandono di numerose zone interne regionali sempre più attrattive sotto il profilo turistico. E' necessario, pertanto, attivare azioni di prevenzione finanziando i progetti cantierabili. Va, altresì, costituito un fondo per le progettazioni poiché anche in questo caso, i comuni non sono in grado di sviluppare autonomamente, in tempi brevi, progetti complessi e costosi.

Indennizzi e risarcimenti per i disservizi forniture energia

La calamità naturale di queste settimane è stata accompagnata da una diffusa interruzione, in alcune aree del territorio colpito, della fornitura di energia elettrica.

E' necessario attivare un tavolo di confronto ANCI ENEL per la verifica puntuale dei danni e al fine di valutare alle eventuali procedure di risarcimento.

Va, inoltre, affrontato il tema in tempi brevi, di predisporre un adeguato investimento per la manutenzione delle reti procedendo alla sostituzione di impianti non in grado di garantire, al presentarsi di eventi atmosferici avversi, questo essenziale servizio.

Edilizia scolastica

E' necessario procedere ad uno stanziamento di fondi straordinari per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico delle scuole nei territori maggiormente esposti al rischio, a partire dai comuni che insistono su aree classificate a rischio sismico 1 e 2. Sarà utile una ricognizione da svolgere sulle linee di finanziamento già attivate sulla prevenzione del rischio sismico, valutando il fabbisogno e gli interventi programmati e di quelli effettivamente finanziati ed attuati. Serve una nuova azione preventiva secondo nuovi criteri di priorità.

Per favorire interventi tempestivi è necessario uno snellimento ed una semplificazioni di

tutte le procedure relative alla progettazione e realizzazione di edifici pubblici, in primis quelli scolastici. Occorre utilizzare l'avanzo di amministrazione per le scuole con deroga del 100% ai vincoli della spesa.

Mutui BEI

La legge n. 128/13 di conversione del d.l. n. 104/13, all'art. 10 ha previsto, nel piano 2015 il finanziamento di oltre 1200 interventi e liquidati 150 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece la programmazione 2016 la **mancata emanazione del decreto del MEF di concerto con il MIUR e Ministero Infrastrutture**, che autorizza le Regioni alla stipula dei contratti di mutuo e che di conseguenza attesta la copertura finanziaria degli interventi, **ha impedito agli enti locali di procedere con l'aggiudicazione provvisoria degli appalti** la cui scadenza era stata fissata al 31 dicembre 2016 (data già in precedenza prorogata a seguito dei ritardi dovuti alle amministrazioni centrali nella sottoscrizione dei decreti attuativi).

Un emasse burocratica che mal si concilia con gli impegni assunti dal Governo in materia di edilizia scolastica che fanno perdere di efficacia e tempestività agli interventi programmati ed attesi.

Interventi di adeguamento strutturale e antisismico

Con DPCM del 12 ottobre 2015 sono state definiti i criteri di riparto e le modalità di impiego delle risorse del Fondo della Protezione Civile, per le annualità 2014 e 2015.

E' in registrazione alla Corte dei Conti il decreto di differimento al 30 giugno 2017 dei termini per l'aggiudicazione degli interventi di adeguamento sismico. Termine precedentemente individuato al 31.12.2016.

Ulteriori 40 milioni complessivi sono previsti per le annualità 2016 e 2017, il MIUR procederà a breve all'individuazione degli interventi.

.....



PROPOSTE PER DECRETO LEGGE EMERGENZE
01/02/2017

EMERGENZA NEVE GENNAIO

Art. 1-bis.

(Stanziamiento per eventi di avversità atmosferica del mese di gennaio 2017)

E' autorizzata la somma di 8 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose, che hanno colpito il Paese nel mese di gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante l'autorizzazione della riduzione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente decreto, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo, segnalati dalle Strutture regionali di protezione civile al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

MOTIVAZIONE

Si rende necessario prevedere la copertura degli oneri finanziari necessari a fronteggiare l'eccezionale ondata di precipitazioni nevose che hanno colpito nella prima decade del mese di gennaio 2017 le regioni centro-meridionali, con conseguente dispiego di mezzi e risorse da parte dei Comuni interessati per assicurare la continuità delle attività dei cittadini, spese che impattano in molti casi sui bilanci in modo significativo, e che possono determinare difficoltà nel rispetto del saldo finanziario.

Un analogo intervento fu previsto nel 2012, stante la disponibilità non sempre riscontrata nei capitoli di bilancio delle regioni di risorse adeguate a garantire il ristoro dei costi.

DIFFERIMENTO TERMINI

Art.

Differimento termini adempimenti amministrativi e finanziari, proroga rate mutui in scadenza nel 2017 ed estensione priorità assegnazione spazi finanziari per i Comuni colpiti dal sisma Centro Italia e dagli eventi metereologici

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno dei Comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni con la legge 15 dicembre 2016 n. 229 e dai successivi eventi sismici dello scorso 18 gennaio, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, sono rinviati al trentesimo giorno successivo al termine del medesimo stato di emergenza i termini, anche scaduti, previsti per:
 - a. adempimenti di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 e al Piano triennale per la trasparenza e integrità 2017-2019 in attuazione del d.lgs n. 33/2013 e della legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per l'aggiornamento dei suddetti piani,
 - b. adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta l'ulteriore proroga del periodo di sospensione.
2. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come integrato dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, dopo il punto 0a) inserire il seguente:
 - 0a1) investimenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento.
3. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, ai Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni

meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari **xxxxx** milioni di euro si provvede **xxxxxxx**.

Motivazioni

Lo stato di emergenza ha procurato condizioni di prolungato e gravoso impegno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che dal 24 agosto 2016 si stanno susseguendo nell'area del Centro Italia, cui si sono aggiunti eccezionali fenomeni meteorologici che hanno determinato l'interruzione dell'energia elettrica in diverse aree dell'Abruzzo e delle Marche, od oggi non ancora completamente ripristinata.

Detta situazione emergenziale sta rendendo impossibile, per numerosi Comuni colpiti, la predisposizione ed il compimento di una serie di atti amministrativi stante la necessità di dare seguito alle attività di primo soccorso ed emergenza.

La norma proposta individua anche tra le priorità di assegnazione degli spazi finanziari nell'ambito del patto nazionale verticale anche gli interventi posti in essere dai Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio e dagli eccezionali fenomeni meteorologici della seconda decade di gennaio, non ricompresi nel cratere del terremoto 2016. Data la vicinanza degli eventi meteorologici al termine previsto per la richiesta di spazi per tali interventi non è possibile richiedere agli enti la disponibilità del progetto esecutivo per l'intervento oggetto della richiesta.

Si ritiene poi opportuno il rinvio del pagamento delle rate in scadenza nel 2017 dei mutui CDP trasferiti al MEF al fine di consentire l'utilizzo di dette somme per interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza maltempo, nonché gli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 18 gennaio scorso.

**PROROGA SOSPENSIONI ADEMPIMENTI FINANZIARI E CONTABILI
ELIMINAZIONE SANZIONI PATTO 2015**

Art.

**Modifiche art. 44 decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189 come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 -
Disposizioni in materia di contabilità e bilancio)**

EMENDAMENTO

Al comma 3 sostituire le parole «per il periodo di dodici mesi» con le parole «per l'anno 2017».

MOTIVAZIONI

Si chiede di prevedere almeno per tutto il 2017 il periodo di sospensione per i comuni di cui all'allegato 1 dei termini per adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal TUEL.

EMENDAMENTO

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «7. Le sanzioni di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti dei Comuni di cui agli Allegati che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015. »

Motivazione

La norma cancella le sanzioni relative allo sfornamento del Patto di stabilità interno per i comuni interessati dagli eventi sismici che nell'anno 2015 non hanno rispettato i vincoli imposti dal Patto di stabilità interno. Tali comuni, infatti, trovandosi ad affrontare eventi straordinari devono poter fare ricorso a tutti gli strumenti della gestione amministrativa e non possono essere sottoposti a vincoli che limitino la capacità e la sostenibilità delle gestione emergenziale.

DEROGHE APPALTI

ART. ...

1. **In caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, al fine di facilitare le procedure che consentono ai comuni colpiti dal sisma di realizzare opere provvisorie finalizzate alla pubblica incolumità od al recupero della funzionalità dei servizi**, all'art. 163 comma 6 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo le parole "del presente articolo", è aggiunto il seguente periodo: "Nei casi di cui al presente comma per le finalità di allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata all'evento, nonché per le attività di assistenza e soccorso alle persone e per le attività di realizzazione di opere provvisorie quali puntellamenti o demolizioni, finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, i Comuni colpiti dall'evento possono derogare agli articoli 21, 24, 25, 26, 27, 31 comma 1 e 11, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 52, 60, 61, 63, 70, 72, 73, 76, 85, 95, 98, 105 comma 6 e 18, 157, del presente Codice."
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 24, comma 8, del d.lgs n.50 del 2016 nel caso di lavori di importo sino a € 500.000,00 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
3. L'esecuzione dei lavori di cui all'art. 163 del d.lgs n.50 del 2016 può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti nell'atto di affidamento (ordine di servizio), successivamente all'approvazione della perizia giustificativa, inoltre è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
4. L'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di strutture temporanee o presupposti per l'installazione di strutture temporanee, messa in sicurezza, e a tutela della pubblica incolumità può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto definitivo e esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti nel bando o nella lettera d'invito.

Motivazione

Attualmente i Comuni che sono stati colpiti dal sisma non hanno la possibilità di usufruire di deroghe al Codice degli Appalti. L'unica deroga prevista è quella indicata nell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 che all'art. 5 comma 3 eleva il limite di cui all'art. 163 comma 1, per i soli lavori ad euro 400.000. Molte deroghe sono invece previste dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.394 limitatamente però alle seguenti attività:

a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata dall'evento, nonché attività di assistenza e soccorso alle persone;

b) attuazione dell'accordo quadro di fornitura delle Strutture Abitative d'Emergenza (S.A.E.) e degli ulteriori accordi quadro stipulati per la gestione dell'emergenza;

c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;

d) acquisizione di beni e servizi finalizzati alla realizzazione delle opere provvisoriale.

Le deroghe previste dall'articolo 5 della precitata ordinanza non possono però essere utilizzate per le attività di realizzazione di opere provvisoriale quali i puntellamenti per la messa in sicurezza di edifici pericolanti o la demolizione di edifici anche nell'ipotesi in cui ciò sia necessario per garantire la pubblica incolumità, per il recupero della transitabilità delle infrastrutture viarie o ferroviarie, per il mantenimento della funzionalità delle reti di servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, gas, luce, telefono).

Per facilitare quindi le procedure che consentono ai comuni colpiti dal sisma di realizzare opere provvisoriale finalizzate alla pubblica incolumità od al recupero della funzionalità dei servizi pubblici l'emendamento proposto ha la finalità di introdurre per i Comuni le deroghe al Codice degli appalti al pari di quelle previste dall'ordinanza n. 394.

Le previsioni che garantiscono celerità nelle procedure di affidamento, non garantiscono tuttavia adempimenti e tempi compatibili con le esigenze dell'amministrazioni di far fronte alle esigenze, in particolare la richiesta di progettazione definitiva e esecutiva, collaudo, la mancata approvazione del decreto di cui all'art. 24, comma 8, del d.lgs n.50 del 2016, richiede per lavori di qualsiasi importo la redazione dell'atto di collaudo.

ASSUNZIONI PERSONALE COMUNI

Modifiche art. 50 bis.

Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. ~~Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto,~~ Il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, **in deroga alle disposizioni di cui all'art. 34 comma 6 d.lgs n.165 del 2016. La selezione può essere effettuata dall' ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 sulla base della richiesta dei Comuni della Regione di appartenenza.**

Motivazione

Sono sorte diverse problematiche che stanno rallentando il processo di assunzione. In particolare la previsione di cui al comma 3 se da una parte prevede la facoltà di attingere dalle graduatorie disponibili sul sito della funzione pubblica, nel periodo successivo dispone che “Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere in autonomia a indire selezione”. Tale assunto di difficile e complessa dimostrazione e la circostanza che gli enti temono di non poter individuare personale con adeguata esperienza non ha al momento consentito di attivare nuove assunzioni.

Tale assunto risulta rafforzato dalla espressa previsione nell'ordinanza commissariale del richiamo “alle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016”. Diversamente opinando senza intervenire sulla norma di legge, a nostro parere si poteva ed è opportuno specificare che rimane salva la facoltà degli enti di procedere alle selezioni con le modalità previste per le assunzioni a tempo determinato dai loro regolamenti.

Occorre inoltre precisare il periodo per il quale è autorizzata l'assunzione, che si può desumere per 12 mesi (tutto l'anno 2017) più il numero dei mesi da ricavare in ragione alla spesa autorizzata per il 2016.

Inoltre per assunzioni a tempo determinato superiori a 12 mesi risulterebbe gravoso esperire anche e previamente procedure di mobilità di cui all'art. 34 comma 6 del d.lgs. 165\2016.

Modifiche Ordinanza n. 6 del 28 novembre 2016

Articolo 1

Ripartizione del personale fra le Regioni

1. Le unità di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 ed all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, sono ripartite come segue fra le Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
 - per il 6% alla Regione Abruzzo;
 - per il 16% alla Regione Lazio;
 - per il 62% alla Regione Marche;
 - per il 16% alla Regione Umbria.

2. I Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, nei limiti percentuali indicati nel comma 1, procedono alla ripartizione del personale che le Regioni e i Comuni sono autorizzati ad assumere, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 , **ovvero con le modalità previste dai rispettivi regolamenti per l'assunzione di personale a tempo determinato** individuando, altresì, i relativi professionali.

3. Le percentuali indicate nel comma 1 vengono osservate, ai fini della ripartizione, con successiva ordinanza commissariale, del personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, non assegnato alla struttura commissariale centrale.

4. **Le assunzioni sono autorizzate per un periodo di mesi (autorizzazione di spesa 2017) +..... più i mesi previsti in autorizzazione di spesa dal D.L per il 2016**

Motivazione

Con la norma in esame si consente di procedere a dotare il sistema di protezione civile e i Comuni in particolare di figure esperte nella materia di protezione civile, nonché garantire procedure concorsuali veloci che valorizzano l'esperienza professionale delle tante figure professionali che negli anni hanno garantito il proprio impegno con forme di lavoro flessibili,.

SEGRETARI COMUNALI

Art. ...

1. Il sindaco di taluno dei Comuni colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti può procedere alla nomina di segretari comunali iscritti all'albo di un' altra Regione, nonché di segretari appartenenti ad una fascia IMMEDIATAMENTE superiore a quella prevista per la classe del Comune interessato, con diritto degli stessi segretari alla retribuzione prevista in relazione alla fascia di appartenenza.

2. Il servizio prestato in taluno dei COMUNI COLPITI DAL SISMA con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti ai fini del trattamento economico e giuridico è considerato come servizio prestato in comune di classe immediatamente superiore, in deroga alle disposizioni di cui al D.P.R 4 dicembre 1997, n. 465 e alle disposizioni dell'art 31 del CCNL Segretari.

3. Per i segretari comunali in disponibilità in servizio nei Comuni colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 impiegati in qualità di reggenti anche a scavalco non è dovuto alcun rimborso al Ministero dell'interno.

4. I maggiori oneri derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, dalla stipula di nuove convenzioni del servizio di segreteria comunale che prevedano un numero di Comuni inferiore rispetto alle precedente convenzione, ovvero dalla nomina di un segretario in servizio esclusivo in seguito agli eventi sismici che hanno colpito il terremoto di taluni dei Comuni colpiti dal Sisma e i maggiori oneri a carico dei Comuni precedentemente convenzionati, in seguito alla sospensione dell'efficacia delle convenzione o al recesso sono a carico del fondo di emergenza .

5. Le spese derivanti dall'applicazione del comma precedente non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni .

Motivazione

La modifica proposta è necessaria per far fronte alla necessità di coprire sedi vacanti per cessazione dal servizio del Segretario comunale titolare, ovvero in seguito allo scioglimento delle convenzioni di segreteria, con le stesse si consente ai Sindaci di poter disporre di un più ampio numero di candidati, in possesso di esperienza professionale adeguata per far

fronte alla maggiore complessità delle funzioni. Molti sono piccoli Comuni che possono nominare segretari con esperienza assai limitata. Inoltre, con le disposizioni proposte si possono risolvere le criticità derivanti dall'applicazione della originaria previsione, in quanto a seguito dello scioglimento delle predette convenzioni, ovvero in seguito all'assunzione di un segretario titolare o reggente a tempo pieno, i Comuni che hanno fatto tale scelta, ma anche i Comuni che di fatto in seguito allo scioglimento o alla sospensione dell'efficacia si trovano a far fronte ad una maggiore spesa, che rileva ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti dalle discipline finanziarie vigenti.

POSSIBILITA' ASSUNZIONE ESPERTI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. ...

1. La Commissione per l'attuazione del Progetto Ripam di cui al Decreto interministeriale del 25 luglio 1994 e s.m.i. procede entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge ad indire apposita procedura concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato e determinato a cui possono attingere gli **Enti territoriali** per assunzione di Esperti di Protezione civile in possesso di laurea in materie attinente il profilo da ricoprire, per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale, in attività inerenti il profilo, maturata con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione autonoma nel sistema di protezione civile.
2. L'assunzione di tali figure professionali da parte di Comuni, Unioni dei Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, è effettuata in deroga alle disposizioni di limitazione del turn over.
3. Da parte dall'applicazione del comma precedenti non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Motivazione

Per le attività di messa in sicurezza, demolizione, opere di urbanizzazione sono richiesti apporti professionali specifici, che richiedono abilitazioni e competenza professionale specifica, la norma consentirebbe oltre che un maggior presidio delle suddette attività anche economie nei tempi dei procedimenti e di spesa.

POSSIBILITA' ASSUNZIONE PERSONALE TECNICO

Art. ...

1. La Commissione per l'attuazione del Progetto Ripam di cui al Decreto interministeriale del 25 luglio 1994 e s.m.i. procede entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge ad indire apposita procedura concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato e determinato a cui possono attingere i soggetti di cui all'art.per assunzione delle seguenti categorie e profili professionali:
 - Categoria D3 Funzionario tecnico Coordinatore sicurezza
 - Categoria D3 Funzionario tecnico Strutturista collaudatore
2. I Comuni colpiti dagli eventi sismici procedono all'assunzioni previa autorizzazione del Commissario straordinario per la ricostruzione, che accerta l'assenza di figure professionali presenti nell'organico dell'ente insufficienti per far fronte alle attività connesse a far fronte alle incombenze. Le spese derivanti dall'applicazione del comma precedenti non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Nei quadri economici dei lavori, servizi e forniture oggetto di rendicontazione per la gestione dell'emergenza e le attività di ricostruzione è inserito il costo delle attività svolte dal personale interno, che non potrà mai superare i costi ammissibili in caso di affidamento a soggetti terzi.

Motivazione

Per le attività di messa in sicurezza, demolizione, opere di urbanizzazione sono richiesti apporti professionali specifici, che richiedono abilitazioni e competenza professionale specifica, la norma consentirebbe oltre che un maggior presidio delle suddette attività anche economie nei tempi dei procedimenti e di spesa.

CONTRIBUTO RIPARAZIONE IMMOBILI AGIBILI DANNEGGIATI

Modifiche art. 6

Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata

EMENDAMENTO

Dopo il comma 2 inseguire il seguente comma:

«2.bis. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo danneggiati dal sisma e classificati agibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 a seguito delle attività di verifica, spetta un contributo per la riparazione dei danni da sisma le cui modalità di riconoscimento ed entità sono stabilite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili».

Motivazione

Si chiede di riconoscere per le prime case un contributo per la riparazione dei danni provocati dal sisma alle abitazioni comunque classificate agibili.

COMPATIBILITA' CONTRIBUTI RICOSTRUZIONE CON ALTRE ESENZIONI

EMENDAMENTO

Alla fine del comma 5 inserire il seguente periodo: «Il contributo del 50% riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50% del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50% per le comuni ristrutturazioni edilizie».

Motivazione

Con la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) sono state prorogate fino al 31 dicembre 2016 sia la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie. È prorogato fino al 31 dicembre 2016 anche il Bonus Mobili, cioè la detrazione del 50% su una spesa massima di 10mila euro per l'acquisto di mobili. Inoltre, nei soli casi dove viene previsto un contributo alla ricostruzione pari al 50% sulle seconde case, si ritiene possa essere utile integrare tale norma con le misure di detrazione fiscale previsto dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50% per le comuni ristrutturazioni edilizie. Tale misura sarebbe volta a favorire un recupero del patrimonio edilizio che sia orientato anche ad un miglioramento energetico dello stesso e potrebbe rappresentare un ulteriore volano alla ristrutturazione, al fine di evitare che nei territori non ricompresi nell'allegato 1 al decreto, le seconde case non vengano ristrutturate.

**ACQUISIZIONE PATRIMONIO COMUNALE RUDERI EDIFICI
COLLABENTI**

**Modifiche art. 10
Ruderi ed edifici collabenti**

EMENDAMENTO

1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 , non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi, **con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionali alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate.**»

Motivazione

Si ritiene opportuno che gli edifici collabenti che insistono nei centri storici non vengano abbattuti ma acquisiti dal patrimonio comunale per progetti funzionali al fine di omogeneizzare il processo di ricostruzione e riqualificazione.

**TEMPISTICA E QUALITA' DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
PER LA RICOSTRUZIONE**

Art.

**Modifiche art. 34 decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189 come
modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 -
Qualifiche dei professionisti**

EMENDAMENTO

- comma 2 art. 34 viene emendato come segue:

“2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco di cui al comma 1. I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in funzione dell’esito di agibilità e dell’entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell’art. 2 comma 2.”

MOTIVAZIONI

In merito all’affidamento degli incarichi per la ricostruzione occorre una previsione utile a fornire indicazioni su tempistica e qualità delle relative prestazioni professionali.

**REGOLAMENTAZIONE ASPETTATIVA PER GLI AMMINISTRATORI
DEI COMUNI INTERESSATI DAL SISMA**

Art. 50.

**Struttura del Commissario straordinario e misure per il
personale impiegato in attività emergenziali**

Alla fine dell'articolo 50 aggiungere il nuovo comma 10

“10. Fino al 31 dicembre 2017, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l’assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall’evento sismico di cui agli allegati n. 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, non si applicano i limiti di cui all’articolo 79, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Il Commissario Straordinario con proprio provvedimento può concedere ulteriori proroghe al periodo di dispensa”.

**UFFICI SPECIALI RICOSTRUZIONE SOGGETTI ATTUATORI ANCHE
DI ALTRE P.A. + ADEGUAMENTO COSTI**

Art. 3.

Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016

3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresì alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali **o di altre pubbliche amministrazioni. Alle spese di cui al presente comma si provvede nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018**

**CONFERENZA DEI SERVIZI PER OTTIMIZZARE TEMPI
RICOSTRUZIONE PRIVATA**

Emendamento all'art. 5: (procedure per la ricostruzione privata)

All'art 5 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, aggiungere il comma 1-bis :

“1.bis Al fine di ottimizzare i tempi di autorizzazione dei progetti presentati per la ricostruzione privata presso l'ufficio speciale per la ricostruzione potrà essere insediata la conferenza di servizi prevista ai sensi della legge 241/1990 e sue modifiche ed integrazioni, per accelerare l'istruttoria, e acquisendo in tale conferenza tutti i pareri necessari.”

MASSIMO COMPENSO AI PROFESSIONISTI – PERIZIE ASSEVERATE

Art. 6

(Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata)

All'art 6 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, e i limiti di quanto determinato all'articolo 34, comma 5 —. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati, nel limite definito da apposita ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione, sulla base dei tariffari professionali”.

All'art. 6 dopo il comma 4 aggiungere il comma 4-bis :

“4.bis Le perizie necessarie a giustificare il nesso di causalità tra il danno rilevato ed il sisma devono essere asseverate , in ogni caso non viene richiesta perizia giurata”.

-

-

**ESTENSIONE DEL PERIODO PER LA PRESENTAZIONE – REVISIONE
DELLA SOGLIA DI OBBLIGATORIETÀ DELLA SOA**

Art. 8.

Interventi di immediata esecuzione

- All'art 8 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 4 è sostituito dal seguente:

~~“4. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento in materia di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2, i soggetti che hanno avviato i~~

~~lavori ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo presentano agli uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini ivi indicati. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità del la domanda di contributo~~
Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e comunque entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilito dal Commissario Straordinario della ricostruzione, i soggetti presentano agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini ivi indicati. Il mancato rispetto del termine e le modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo”.

All'art 8 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 5 lett. c) le parole “per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro” sono sostituite dalle seguenti: “per lavori di importo superiore ai 250.000,00 euro”;

5 . I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:

(...)

c) per lavori di importo superiore ai ~~150.000~~ **250.000** euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

INCENTIVI PER RINNOVO INFRASTRUTTURE SERVIZIO IDRICO

Art. 14 (ricostruzione pubblica)

All' articolo 14 comma 6, prevedere misure a valere sulla fiscalità generale (a costo zero per le popolazioni colpite dal sisma) per il rifacimento/rinnovo delle infrastrutture del servizio idrico integrato ed in particolare delle dorsali adduttrici ove danneggiate (es. acquedotto Pescara d'Arquata).

ATTIVITA' SCOLASTICHE

Art. 18-bis

**(misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017
e 2017/2018)**

All'articolo 18-bis del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 inserire il comma 5-bis :

“5bis Per l'anno scolastico 2017/2018, i requisiti minimi per acquisire o mantenere l'autonomia scolastica previsti dall'art. 19, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, non si applicano agli istituti comprensivi dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.

Art. 20
(sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici e dalle forti nevicate del gennaio 2017)

*All'art .20 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, sostituire le parole “una quota pari a complessivi 35 milioni di euro” con le parole : “**una quota pari a complessivi 50 milioni di euro**”;*

*- dopo il comma 2 inserire il comma 2-bis con il seguente testo: “**il sostegno gli interventi di cui all'art. 20**”;*

1. Una quota pari a complessivi ~~35~~ **50** milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1 . Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 , ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate.

ACQUISTO PATRIMONIO IMMOBILIARE INVENDUTO

Art. 43.

Reperimento alloggi per la locazione

All'art 43 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, inserire il comma 1-bis:

“1.bis Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario Straordinario effettua una ricognizione del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto, e accertata la disponibilità alla vendita, predispone il relativo piano di acquisto secondo un valore indicato dall’Agenzia del Demanio a favore dei Comuni, i quali al termine degli interventi di cui alla presente legge, li destinano ad edilizia residenziale pubblica”.

SOSPENSIONE RATE MUTUI

Art. 44.

Disposizioni in materia di contabilità e bilancio

All'art 44 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *Il comma 1 è sostituito dal seguente: “ 1. ~~Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2 nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2~~, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 52. **Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 e 2018 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52”;***
- *Dopo comma 1 è aggiunto il comma 1-bis con il seguente testo: “**1.bis L'art.44 comma 1 del DL 189/2016, così come convertito in legge, si applica , per gli anni 2017 e 2018, anche ai Comuni***

delle Province di Fermo, Macerata, Ascoli Piceno non inseriti negli allegati 1 e 2 al suddetto decreto, per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La Cassa DD.PP provvederà ad estendere tale disposizione anche ai mutui di propria competenza, così come già operato per i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sopracitati e per le Amministrazioni provinciali interessate”.

- *Al comma 2 dell'art. 44 le parole “non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018”*
- *Aggiungere il comma 6, : “6. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. 229/2016, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al medesimo personale cessato dall'1.01.2013 al 31.12.2016, in deroga alla legge 122/2010 e successive modificazioni”.*
- *Aggiungere il comma 6-bis. “6 bis Al fine di garantire la continuità amministrativa ed il buon andamento dell'azione amministrativa e gestionale, i Comuni di cui all'allegato 1 e 2 della L. 229/2016, possono con propri provvedimenti e nel rispetto del limite complessivo della spesa di personale (comma 557 della L. 296/2006), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in deroga alla normativa vigente, prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale anche dirigenziale a contratto ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inserito negli uffici direttamente impegnati nella gestione dell'emergenza, con particolare riferimento a funzioni tecniche, di sicurezza, di protezione civile e polizia locale, amministrative o contabili. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Allo stesso scopo, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto possono essere instaurati rapporti in deroga alla normativa vigente, fino alla dichiarazione di fine dell'emergenza e comunque entro il 31 dicembre 2018 senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica”;*

- *Aggiungere il comma 6-ter.* **“6.ter Ai Comuni di cui all'allegato 1 e 2 con le medesime modalità previste per il riparto del Fondo di solidarietà, viene attribuito un fondo di 30 milioni per il 2017 e 30 milioni per il 2018 per far fronte ai costi di emergenza non quantificabili nelle misure previste dalla presente legge”.**

ESTENSIONE AL 2017 SOSTEGNO LAVORATORI

Art. 45.

Sostegno al reddito dei lavoratori

All'art 45 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *Al comma 1, le parole “pari a 124,5 milioni di euro per l’anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “pari a 124,5 milioni di euro per l’anno 2016 e **250 milioni di euro per l’anno 2017**”;*
- b) *Al comma 3, dopo le parole “pari a 124,5 milioni di euro per l’anno 2016” sono inserite le seguenti: “e **250 milioni di euro per l’anno 2017**”;*
- c) *Al comma 3, dopo le parole “di quelli agli allegati 1 e 2” aggiungere le parole “**o attività danneggiate ubicate nelle quattro Regioni colpite dal sisma**”;*
- d) *Al comma 5, le parole “259,3 milioni di euro per l’anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “259,3 milioni di euro per l’anno 2016 e **250 milioni di euro per l’anno 2017**”;*

*All'articolo 45, comma 6, del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole “sono dispensati” sono inserite le seguenti: “**fino al 31 dicembre 2017**”.*

1 . È concessa, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, in favore :

(...)

3. L'onere di cui al comma 1, pari a 124,5 milioni di euro, per l'anno 2016, è posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

(...)

5. Le indennità di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse pari a 259,3 milioni di euro per l'anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogate dall'INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle Regioni. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

6 . I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, sono dispensati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei

limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

**DIFFERIMENTO TERMINI ADEGUATI AD I NUOVI EVENTI
VERIFICATISI NEL MESE DI GENNAIO 2017**

Art. 48

(proroga e sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione dei termini amministrativi)

All'art. 48 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1 punto 1, le parole *“fino al 31 dicembre 2016”* sono sostituite dalle seguenti: *“fino al 31 dicembre 2017”*;
- b) Al comma 1, punto 1 viene aggiunta la lettera *m)* con il seguente testo: *“il pagamento dei canoni di locazione di qualsiasi natura, relativi ad immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà di soggetti privati è sospeso sino alla conclusione degli interventi di ripristino degli immobili, con facoltà per il Commissario straordinario di individuare forme di compensazione per i proprietari degli stessi”*.
- c) Il comma 1-bis è integralmente sostituito dal seguente testo: *“I lavoratori dipendenti ed i percettori di trattamento pensionistico, residenti nei Comuni dell'allegato 1 e 2, possono richiedere la sospensione delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliato, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 29 settembre 1973 n. 600”*;
- d) Al comma 3 le parole *“fino al 31 dicembre 2016”* sono sostituite dalle seguenti: *“fino al 31 dicembre 2017”*;
- e) Al comma 4 le parole *“in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016”* sono sostituite dalle seguenti: *“in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2017”*;
- f) Al comma 6 le parole *“sono differiti al 1° marzo 2017”* sono sostituite dalle seguenti: *“sono differiti al 31 dicembre 2017”*;
- g) Al comma 7 le parole *“fino al 31 dicembre 2016”* sono sostituite dalle seguenti: *“fino al 31 dicembre 2017”*;
- h) Al comma 7 vanno aggiunte le seguenti parole: *“i medesimi soggetti sono esentati dal pagamento delle spese relative alla registrazione dei contratti di progettazione previsti tra privato e professionista nonché dell'asseveramento e/o giuramento delle perizie tecniche e redazione schede AeDES”*;

- i) Al comma 8 le parole *“per l’anno di domanda 2016”* sono sostituite dalle seguenti: *“per gli anni di domanda 2016 e 2017”*;
- j) Al comma 10 le parole *“è prorogato al 30 settembre 2017”* sono sostituite dalle seguenti: *“è prorogato al 31 dicembre 2017”*;
- k) Al comma 12 le parole *“effettuati entro il mese di ottobre 2017”* sono sostituite dalle seguenti: *“effettuati entro il mese di dicembre 2017”*;
- l) Il comma 13 viene integralmente sostituito dal seguente testo: *“Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in *..... milioni di euro per il 2016 e in *..... milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell’articolo 52. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali riguarda, salvo specifica richiesta del lavoratore, solo la quota a carico del datore di lavoro”. (* cifre da determinare a cura del MEF)*;
- m) Al comma 16 primo periodo, le parole: *“purché distrutto od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017”* sono sostituite dalle seguenti: *“purché distrutto od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno 2017”*;
- n) Al comma 16 secondo periodo e le parole *“ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare entro il 28 febbraio 2017”* sono sostituite dalle seguenti: *“ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare entro il 30 giugno 2017”*;
- o) Al comma 16 dell’articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n.229, aggiungere infine le seguenti parole: *“Il rimborso agli Enti Locali, verrà in ogni caso quantificato sulla base di una*

metodologia condivisa, basata sul gettito effettivo 2015 e sull'acconto 2016 IMU e della TASI e anticipato dal MEF entro il 30 giugno 2017 al fine di consentire gli idonei flussi di cassa ai Comuni e la programmazione del bilancio 2017. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino al massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri".

Conseguentemente a quanto sopra all'articolo 52, comma 1, vanno apportate le seguenti modifiche:

- Alla lett. e) le parole "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016" sono così sostituite: "quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2016";
- Alla lett. l) le parole "quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle parole: "quanto a 261,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 418,7 milioni di euro per l'anno 2018 a 141,45 milioni di euro per l'anno 2019".

**DIFFERIMENTO TERMINI ADEGUATI AD I NUOVI EVENTI
VERIFICATISI NEL MESE DI GENNAIO 2017**

Art. 49

**(termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze.
Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti)**

All'art 49 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire il termine *“fino al 31 maggio 2017”* con il termine *“fino al 31 dicembre 2017”*;
- b) al comma 9-bis dopo le parole *“degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016”* aggiungere le parole *“e del 18 gennaio 2017”*;
- c) al comma 9-bis sostituire le parole *“le disposizioni di cui al comma 6 si applicano sino al 31 luglio 2017”* con: *“le disposizioni di cui al comma 6 si applicano sino al 31 dicembre 2017”*;
- d) al comma 9-ter dopo le parole *“30 ottobre 2016”* aggiungere: *“e del 18 gennaio 2017”*;
- e) al comma 9-ter sostituire il termine *“31 luglio 2017”* con *“31 dicembre 2017”*;

**ULTERIORI RISORSE PRESSO GLI UFFICI SPECIALI PER LA
RICOSTRUZIONE**

Art. 50

**(struttura del commissario straordinario e misure per il
personale impiegato in attività emergenziali)**

*All'art. 50 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 7 è
inserito il seguente:*

**“7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche al
personale impiegato presso gli uffici speciali di cui all'art. 3”.**

INCENTIVI FISCALI

Art. 52

(disposizioni finali – Legge di stabilità 2017 – No TAX Area)

All'art 52 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, vengono apportate le seguenti modifiche:

- *Aggiungere il comma 4-bis con il seguente testo: **4-bis. “All’articolo 1 comma 362 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le parole del 24 agosto 2016” “sono sostituite dalle seguenti: “che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016”.***
- *Aggiungere il comma 4-ter, con il seguente testo: **4-ter. “al fine di accelerare la ripresa economica delle aree colpite dal sisma, ed arginare il rischio della desertificazione imprenditoriale, ed attrarre nuovi investimenti, è istituita una zona speciale “No TAX Area” dei territori ricompresi nell’allegato 1 e 2 della Legge 229/2016 e dei territori colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, introducendo un vantaggio fiscale di riduzione dell’IRAP, dell’IRPEF e dell’IRPEG pari a 25 punti percentuali rispetto alla tariffe vigenti per un periodo di 5 anni”.***